

STATUTO

Denominazione, sede, scopi dell'attività e modo di operare dell'Associazione

Art. 1

È ricostituito, con Atto Costitutivo dd. 14/12/1976, il Club Canottieri Triestino SIRENA - Tržaški Veslarski Klub SIRENA, costituito l'anno 1924 e forzatamente sciolto dall'autorità fascista nell'anno 1927, l'Associazione sportiva dilettantistica con personalità di diritto privato e con il nuovo nome:

TRŽAŠKI POMORSKI KLUB SIRENA
CLUB NAUTICO TRIESTINO SIRENA
Amatersko Športno Društvo - Associazione Sportiva Dilettantistica

Nel presente statuto, l'uso del genere maschile ha valore neutro e si intende riferito a persone di qualsiasi genere, al fine di garantire la massima chiarezza espositiva e la brevità del testo.

Art. 2

L'Associazione, che continua l'attività dell'Associazione costituita in data 14 dicembre 1976, ha come finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire la sua finalità istituzionale, l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e diffondere gli sport nautici in generale e le connesse attività ricreative, mediante:

- a) l'organizzazione di scuole, corsi, conferenze ed altre attività didattiche e d'aggiornamento relativi a discipline nautico-sportive;
- b) l'organizzazione di corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- c) l'organizzazione e la gestione di gare e manifestazioni nautico-sportive;
- d) la realizzazione di progetti a titolo sperimentale di educazione sportiva nelle scuole;
- e) la promozione e l'organizzazione di attività di assistenza, di solidarietà sociale e di sostegno verso l'handicap e tutte le forme di disagio, in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e strutture sportive;
- costruire e gestire attracchi e servizi di manutenzione, di posteggio, di alloggio e varo ed altri servizi per natanti ed attrezzature nautiche;
- organizzare attività ricreative in favore dei propri soci, quali gite, balli, feste, mostre e conferenze, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;

*Igor Filipcic*¹



Pietro Zucchi

- organizzare manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.

L'Associazione potrà altresì:

- instaurare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- esercitare, in via veramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione infine può, previa approvazione del Consiglio Direttivo, accedere a prestiti e fidejussioni bancarie e promuovere la costituzione di altri organismi per il conseguimento dei fini sociali.

Art. 3

L'Associazione è formata prevalentemente da cittadini italiani di nazionalità slovena, senza che ciò possa rappresentare discriminazione alcuna.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha la sua sede legale a Trieste, in Via del Cerreto 12, e la sede nautica a Trieste, in Viale Miramare 32.

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

Art. 4

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport, l'Associazione provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

L'Associazione, tramite l'affiliazione, chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.



Igor Filipic²



Piero Zuan

Patrimonio, mezzi finanziari ed esercizi sociali

Art. 5

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti dalla Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con i residui del bilancio che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) da erogazioni e oblazioni volontarie, eredità, lasciti, atti di liberalità provenienti da soci e non o da soggetti pubblici a sostegno dell'attività o dei progetti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle quote d'ammissione;
- c) da contributi straordinari dei soci deliberati dall'Assemblea Generale in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano impegni eccedenti la disponibilità;
- d) da contributi di enti pubblici e da privati, dall'Unione Europea, da organismi internazionali e da ogni altra entrata che concorra a sostenere l'attività sociale;
- e) da entrate derivanti da manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione che sono finalizzate al proprio finanziamento;
- f) da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sono compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni. Il Patrimonio ed i Proventi non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta.

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Entrambi devono essere approvati dall'Assemblea Generale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Soci

Art. 7

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci. Possono essere soci tutti coloro che, senza discriminazione alcuna, ed in particolare i cittadini italiani di nazionalità slovena, ne facciano espressa domanda al Consiglio Direttivo.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci familiari;



Igor Filipcic

V. Petrožica

- c) Soci atleti;
- d) Soci allievi;
- e) Soci benemeriti;
- f) Soci onorari.

In seguito vengono dettagliate le categorie dei Soci:

- a) sono Soci ordinari quelli non appartenenti alle altre categorie;
- b) sono Soci familiari il coniuge, il convivente more uxorio e i figli conviventi, a carico e senza reddito proprio che non hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età, del Socio ordinario;
- c) sono Soci atleti coloro che praticano, nell'ambito dell'Associazione, attività sportiva agonistica;
- d) sono Soci allievi i giovani a carico dei genitori o del titolare della responsabilità genitoriale, senza reddito proprio e che non hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età, e che non rientrano nella categoria dei Soci familiari;
- e) possono essere nominati Soci benemeriti i Soci che abbiano reso prestazioni eccezionali all'Associazione o che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell'Associazione. La nomina del Socio benemerito avviene per delibera dell'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) possono essere nominati Soci onorari quelle personalità esterne all'Associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, essa si consideri onorata di annoverarli fra i propri Soci. La nomina del Socio onorario avviene per delibera dell'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.



L'ammissione a far parte dell'Associazione in qualità di Socio avviene previa presentazione della relativa domanda al Consiglio Direttivo. La domanda deve essere controfirmata da due Soci ordinari con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il candidato accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento interno, delle delibere assembleari e delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, ove possibile, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione ad utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

Per i richiedenti minorenni la domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La domanda di ammissione per i Soci atleti deve essere corredata dalla certificazione motivata del Direttore sportivo attestante la qualifica di atleta praticante l'attività sportiva agonistica.

Il Consiglio Direttivo, oppure un suo consigliere specificatamente delegato per tale compito dallo stesso, effettuerà un controllo formale della domanda e, se verrà considerata regolarmente compilata, sarà esposta all'albo sociale per 15 giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo delibererà sulla richiesta di ammissione.

Nell'ipotesi di rigetto, che deve essere motivato, l'interessato può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Il Socio che non è più in possesso dei requisiti di appartenenza alla categoria sociale alla quale è assoggettato oppure, avendone i requisiti, voglia essere assoggettato ad un'altra categoria, deve tempestivamente darne comunicazione al Consiglio direttivo e formulare apposita domanda di ammissione in altra categoria.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Igor Filipovic



P. P. P.

Art. 8

L'Assemblea Generale può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre, delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Diritti dei Soci

Art. 9

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto a:

1. partecipare alla vita associativa;
2. partecipare ed esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.
3. candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. frequentare la sede sociale ed ogni altra struttura dell'Associazione;
5. il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Doveri dei Soci

Art. 10

I Soci hanno i seguenti doveri:

- a) pagare la quota di ammissione come stabilito dall'Assemblea Generale;
- b) pagare annualmente il canone sociale come stabilito dall'Assemblea Generale;
- c) uniformarsi allo Statuto, al Regolamento interno ed alle disposizioni degli Organi dell'Associazione e di tenere nell'ambito dell'Associazione una condotta irreprensibile verso chiunque.

Organi


Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Jos Filipic



Euro Zor

L'operatività interna dell'Associazione si tiene - anche sulla base della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 - "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001) - in lingua slovena, sempre in aderenza ai principi di cui all'articolo 7, I comma, lettera e) della Legge 36/2021, in ossequio ai quali, verificandosi concrete esigenze di loro rispetto ed applicazione, l'Associazione si adegnerà.

Assemblea dei Soci

Art. 12

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad esprimere in assemblea un solo voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci tramite delega scritta. Nessuno può rappresentare più di un socio.

In caso di soci minorenni, il voto sarà esercitato in assemblea dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Non hanno diritto di prendere parte all'Assemblea i Soci non in regola con il pagamento della quota annua sociale ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte delle rispettive Federazioni nazionali, non possono partecipare alle Assemblee.

L'Assemblea deve essere convocata mediante opportuno invito spedito ai soci mediante posta ordinaria ovvero utilizzando l'indirizzo email dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione, e mediante pubblicazione su un giornale quotidiano locale almeno 7 giorni prima della data fissata.

L'invito deve indicare la sede, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso suo impedimento, dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'Assemblea dei soci deve essere convocata quando:

- venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;

- sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 10 giorni dalla richiesta e dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consultivo e preventivo nonché per l'elezione delle cariche sociali, entro quaranta giorni dalla scadenza delle stesse.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in carica.

Su espressa indicazione del Consiglio Direttivo, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, le cui modalità operative dovranno essere specificate nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Igor Filipčić



Piero Z...

Art. 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

Essa delibera in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, con l'esclusione dal computo degli astenuti, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione all'articolo 23 del presente statuto.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) stabilisce l'ammontare del canone sociale annuale, delle quote di iscrizione e di eventuali contributi straordinari necessari al perseguimento dell'attività sociale;
- c) elegge i componenti degli organi associativi;
- d) delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria o di altri organi associativi e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri tra nove e quindici, eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina altresì il numero. Esso nomina nel proprio seno il Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Direttore Sede, un Direttore Mare, un Direttore Sportivo ed un responsabile per le Pubbliche relazioni.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procede all'integrazione dei componenti con il subentro dei candidati "supplenti" indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in occasione della procedura di nomina dell'organo medesimo; in caso di assenza o impedimenti dei candidati, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni entro quaranta giorni. In tali casi i consiglieri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sono rimangono assenti per tre sedute consecutive decadono dall'incarico.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio Direttivo, a titolo non esaustivo:



Luca Zucchi *Igor Filipovic*

- a) redigere il bilancio preventivo e consultivo, nonché il regolamento interno dell'Associazione;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- d) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori delle attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) nominare gli allenatori;
- h) assumere collaboratori e dipendenti e determinarne le retribuzioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su specifica richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto chi presiede. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulla ammissione dei Soci, nonché sulla esclusione degli stessi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente in ordine di anzianità di età; in loro assenza è presieduto dal più anziano di età dei presenti.

Il Presidente

Art. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un Vicepresidente in ordine d'anzianità di età.

Il Collegio dei Sindaci

Art. 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. I Sindaci controllano l'Amministrazione dell'Associazione, vigilano sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri dirime, giudicando senza alcuna formalità "ex aequo et bono", tutte le controversie tra i Soci relative, pertinenti e dipendenti dal rapporto sociale tra l'Associazione ed i suoi organi. Il giudizio dei probiviri è inappellabile.



8
Igor Filipovic

Emolumenti

Art. 21

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'Associazione potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività sportive, di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Sanzioni

Art. 22

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione fino a sei mesi;
- c) espulsione.

Il Socio che viola lo Statuto, il Regolamento interno e le disposizioni degli Organi dell'Associazione o che con il suo comportamento provoca turbamento o agisce in senso contrario all'Associazione stravolgendo quello che è lo spirito con il quale l'Associazione medesima è stata fondata, può essere ammonito, sospeso ed in casi più gravi espulso dall'Associazione con decisione motivata presa dal Consiglio Direttivo, anche su proposta di un qualsiasi Socio; contro la sanzione ricevuta, il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla comunicazione della stessa.

Il Consiglio Direttivo potrà escludere dall'Associazione per morosità il Socio che non adempia al pagamento dei canoni e degli altri oneri sociali entro i termini stabiliti, previa intimazione al pagamento entro un termine di 15 giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato soltanto dall'Assemblea Generale straordinaria dei Soci con il voto favorevole di tre quarti dei Soci iscritti.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo attivo dell'Associazione dovrà essere devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 36/2021 e sue successive modifiche o integrazioni, con preferenza per l'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji).

Controversie


Art. 24

In caso di controversie l'unico Foro competente è quello di Trieste.

Disposizione finale

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e D.Lgs. 39/21, e, in subordine ed in quanto compatibili, le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce, nonché le ulteriori leggi in materia.



Peter Zvon *Igor Filipčič*